



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il 06/02/2023 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:

, Presidente
, Relatore
, Giudice

in data 06/02/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 907/2022 depositato il 10/02/2022

proposto da

Difeso da

Luciano Coppola - CPPLCN79T24C349H

ed elettivamente domiciliato presso l.coppola@avvocatinocera-pec.it

contro

Ag.entrare - Riscossione - Roma

Difeso da

ed elettivamente domiciliato presso

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. 6528/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale NAPOLI sez. 12 e pubblicata il 17/06/2021

Atti impositivi:

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190111653569000 IVA-ALTRO 2016

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 29.4.2021, depositata il 17.6.2021, la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, sez. 12[^], ha rigettato il ricorso presentato da [redacted] avverso la cartella di pagamento in epigrafe. Tuttavia, la motivazione del provvedimento è nel senso dell'accoglimento del ricorso, ritenendo il giudice di prime cure ingiustificata l'emissione della cartella in assenza di qualsiasi atto presupposto, non essendo stato prodotto in giudizio il prodromico avviso di accertamento ovvero qualsiasi altro atto, in assenza di costituzione in giudizio dell'agente della riscossione.

Ricorre in appello il contribuente, chiedendo che il dispositivo venga adeguato alla motivazione.

Si costituisce l'ADER, sostenendo la prevalenza del dispositivo sulla motivazione ed evidenziando di non avere disponibilità di atti presupposti, in possesso dell'impositore non chiamato in giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene la Corte che l'utilizzazione nel dispositivo dell'impugnata sentenza dell'espressione "rigetta il ricorso", anziché di "accoglie il ricorso", sia dovuto a mero errore materiale, essendo evidente – in base alle argomentazioni esposte – che il giudice di prime cure intendeva, appunto, accogliere il ricorso. Invero, in primo grado l'ADER non si è costituita, né ha chiesto la chiamata in causa dell'Agenzia delle Entrate: è pertanto rimasta sfornita di prova la pretesa tributaria, non risultando che l'emissione della cartella di pagamento facesse seguito alla regolare notifica dell'accertamento presupposto. Peraltro, qualora ciò fosse avvenuto, persisterebbe l'autonoma validità dell'accertamento medesimo e l'originaria pretesa tributaria in fase antecedente alla riscossione.

Questa Corte non può che armonizzare il dispositivo alla decisione assunta. Il presente giudizio ha ad oggetto una cartella di pagamento che – allo stato degli atti – risulta emessa senza radicarsi in alcuna legittima attività anteriore e presupposta.

L'appello va accolto. Il carattere eminentemente formale delle ragioni della decisione e la causa del gravame ravvisabile in imprecisione della sentenza non addebitabile a controparte giustificano la compensazione delle spese, come peraltro già avvenuto in primo grado.

P.Q.M.

LA CORTE

Accoglie l'appello del contribuente e compensa le spese di questo grado di giudizio.

Così deciso in Napoli in data 6 febbraio 2023